



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.32 del 3° SETTORE del 17/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE CASETTE E VIA GIUDICI 2° STRALCIO - 2° LOTTO". CIG 941114528A - CUP B11B20000530006. AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L." AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE DELLA DITTA "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L."**.

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 697/3° del 13.09.2022 è stata approvata la revisione del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 2° stralcio - 2° lotto", redatto dall'Ing. Maurizio Fabbiani della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 30189 del 11.07.2022 e successiva revisione in atti del prot. n. 37545 del 01.09.2022, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 355.000,00 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 135.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico approvato;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 719/3° del 19.09.2022 è stata indetta una procedura di gara negoziata telematica ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i., da espletarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad euro 355.000,00 per lavori ed euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- in esecuzione della determinazione dirigenziale in data 24 ottobre 2022, n. 824/3, di aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato stipulato in data 14 dicembre 2022, al N. 37 di Scrittura Privata, il contratto di appalto con la ditta appaltatrice FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L. con sede in San Giorgio Bigarello (MN), per l'importo contrattuale di €

329.429,78, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

VISTA la documentazione in data 5 gennaio 2023, in atti del protocollo n. 669, presentata dalla ditta appaltatrice, riguardante la richiesta di voler subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria OG3, e più precisamente i lavori di: "Scarifiche, fresature, posa cordoli, pozzetti e manufatti vari, messa in quota chiusini, opere in calcestruzzo e in c.a., stesa di conglomerati bituminosi, opere riconducibili alla categoria OG3", dell'importo presunto di € 130.000,00, inclusi € 4.000,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. (P.Iva: 02238080234), con sede in Villa Bartolomea (VR), via Caduti del Lavoro n. 19;

ATTESO che, in base a specifica clausola prevista nel suindicato contratto di appalto è stabilito, ai sensi dell'art. 105 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il limite del 50% dell'importo contrattuale per i lavori affidabili a terzi mediante subappalto, significando che l'importo del richiesto subappalto risulta compreso nel limite in parola;

ACCERTATO che:

- nella formulazione dell'offerta in sede di gara, l'impresa appaltatrice aveva dichiarato nel proprio DGUE di voler subappaltare, a' sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- la medesima ditta appaltatrice, congiuntamente alla richiesta di subappalto sopra citata, ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, riguardante:
- la dichiarazione attestante l'assenza, in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la dichiarazione circa la sussistenza di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore (ex art. 105, comma 18, D. Lgs. n. 50/2016);
- il contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice in data 03.01.2023, per l'importo di € 130.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, comprensivo di apposite clausole attinenti l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago;

ACCERTATO, altresì, che la ditta subappaltatrice "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.":

- non risulta aver partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
- è in possesso dei requisiti speciali, stante la qualificazione SOA categoria "OG3" classifica VIII, oggetto di subappalto;
- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. VR-226407;
- è iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White-list" istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 52 e 52 bis, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede i casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice poiché, come da parere dell'Autorità ANAC AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla ditta appaltatrice "FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L." al subappalto a favore della ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", risultata in possesso dei requisiti prescritti, stante la documentazione acquisita in atti;

PRESO ATTO che il termine di approvazione del bilancio per l'esercizio 2023-2025 è stato fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2022 al 31/03/2023 e, quindi, il Comune, non avendo approvato il bilancio 2023-2025, si trova in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO CHE nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti in vigore;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'art. 49 recante Modifiche alla disciplina del subappalto;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- il D.M. 07.03.2018 n. 49 recante il Regolamento di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";
- l'art. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTO il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare, per quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice "FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.", con sede in San Giorgio Bigarello (MN), P.Iva. 01297860205, al subappalto a favore della ditta subappaltatrice "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Villa Bartolomea

(VR), via Caduti del Lavoro n. 19, P.Iva 02238080234, per l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria "OG3 - Strade, autostrade,...", per un importo complessivo stimato di € 130.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, come da istanza in atti del protocollo n. 669 del 05.01.2023;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;
- nei casi espressamente indicati all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'appaltatore ai sensi citato art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;
- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4) di dare atto che è stato acquisita al protocollo n. 669 del 05.01.2023 la copia del contratto di subappalto concluso con l'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.";

7) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

